

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. **FLACCAVENTO Marco** ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2014/225 del 21.11.2014, all'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 25232 del 19.12.2014 con i quali si chiedeva altresì la audizione della parte;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa , acquisite da questa ASP con prot.gen. n.° E- 6625 del 26.03.2015;

Visto il Verbale di audizione del 23 marzo 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dal Sig. **FLACCAVENTO** Franco giusta delega in atti del legale rappresentante;

Ritenuto che la responsabilità per la violazione contestata è da ascrivere al Sig. **FLACCAVENTO Marco** nella qualità per la seguente motivazione:

La parte in sua difesa, pur non contestando il fatto accertato e cioè che le reticelle apposte alle porte quale sistema antintrusione degli insetti erano aperte, sostiene che la norma regolamentare non impone ma *"suggerisce"* l'uso di tali barriere, tant'è che usa il termine *"se necessario"* riferito alle barriere e che le stesse si trovavano aperte in quanto era necessitato *"dalla imminente uscita"* dei cibi per la distribuzione in quanto la ispezione è avvenuta alle 11:30.

In sede di ispezione la parte aveva dichiarato che *"la zanzariera era aperta in quanto si stavano effettuando operazioni di allontanamento dei rifiuti e conferimento delle pietanze agli automezzi per la consegna delle stesse"*.

Il rapporto dell'Organo accertatore conferma che l'ispezione è avvenuta alle 11:30, ma in esso si rileva che *"le porte sono state trovate aperte e il Centro era in piena attività lavorativa"* specificando che il locale di smistamento pietanze pronte, che ai fini sanzionatori è l'unico ambiente qui che assume rilievo, *"era a diretto contatto con l'esterno senza che vi fosse una zona filtro per impedire l'ingresso di insetti alati"*.

Tale situazione anche se non ha determinato alcuna contaminazione degli alimenti in lavorazione, tuttavia costituiva una situazione di pericolo per la sicurezza degli alimenti medesimi che il regolamento CE sanziona.

Il ricorrente ammette infatti la apertura delle reticelle ma conferma pure che la apertura al momento non era necessitata affermando che la distribuzione era imminente ma non in atto.

La considerazione della parte negli scritti difensivi che l'uso della reticella non è cogente, essendone prevista l'applicazione dalla norma solo se necessario, è contraddetta dalla presenza della stessa prevista dalla ditta con l'evidente scopo di impedire l'immissione di insetti nel locale.

E' evidente quindi che la violazione contestata è stata commessa e pertanto va sanzionata. La sanzione tuttavia va graduata tenendo conto del fatto che nessuna contaminazione agli alimenti risulta agli atti essere avvenuta. Motivo per cui può essere accolta la richiesta del ricorrente in sede di audizione personale di applicazione della sanzione minima e della rateizzazione della stessa.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **FLACCAVENTO Marco**, nato a Ragusa il 23.09.1989 e ivi residente in Via Delle Gardenie n. 2 in proprio e nella qualità di legale responsabile pro tempore della ditta **"STEFANO S.R.L."** il pagamento della somma totale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

www.AlloPretorionline.it



INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei)

Il ricorrente ha facoltà di rateizzare l'importo dovuto in 10 (dieci) rate mensili, più una rata iniziale per le spese ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.1 e si fa obbligo di trasmettere mensilmente copia delle rate, al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei) da versare:

- quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2014/225 del 21.11.2014 NAS di Ragusa;

- quanto ad €. 1.000,00 da pagare in 10 rate mensili di € 100,00 tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 2014/225 del 21.11.2014 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- **FLACCAVENTO Marco**, in proprio e nella qualità, residente a Ragusa in Via Delle Gardenie n. 2 a mezzo PEC all'indirizzo: **stefano11srlo@pec.it**;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 31.05.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



www.Albopretorionline.it

